

REGOLAMENTO (CE) N. 523/1999 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 1999****che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione,
del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del
regime dei titoli di esportazione nel settore del
pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2581/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede
misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli
di esportazione riguardino quantità e/o spese che supe-
rano o rischiano di superare le quantità corrispondenti
allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati
dall'articolo 8, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n.
2777/75 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, e/o le rela-
tive spese durante il periodo considerato;

considerando che il rilascio dei titoli per i quantitativi
chiesti dal 1° al 5 marzo 1999 provocherebbe un supera-
mento dei quantitativi corrispondenti allo smercio
normale dei prodotti considerati; che è necessario fissare i

coefficienti di accettazione da applicare a taluni dei quan-
titativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione
presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1372/95 nel
settore del pollame:

- 1) le domande presentate dal 1° al 5 marzo 1999 sono
accolte nella misura del 100 % per le categorie 1 e 4 di
prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 2) le domande presentate dal 1° al 5 marzo 1999 sono
accolte nella misura del 25 % per la categoria di
prodotti 3 indicata nell'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 322 dell'1. 12. 1998, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.